



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

**Azienda Sanitaria Locale
"Città di Torino"**

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Codice Fiscale/Partita Iva 11632570013

Sede legale provvisoria:

c.so Svizzera, 164 – 10149 Torino

☎ 011/4393111



A.S.L. TO2

**Azienda Sanitaria Locale
Torino**

S.C. Tecnico-Patrimonio-Ingegneria Clinica ex ASL TO1

S.S. Patrimonio-Servizi ex ASL TO1

Via San Secondo n° 29 – 10128 Torino

telefono 011.566.2534 fax 011.566.2537

e-mail: sic.tecnico@aslto1.it

ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI DURATA MESI 12

Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente capitolato speciale è la fornitura del servizio di riparazione dello strumentario chirurgico (ferri chirurgici per ginecologia, laparoscopia, ortopedia e chirurgia generale), in dotazione alla ASL Città di Torino, per la durata di 12 mesi.

Il servizio dovrà essere assicurato in modo uniforme, costante e continuativo per tutta la durata del contratto.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'assistenza tecnica del suddetto strumentario, in modo da assicurarne la completa funzionalità ed efficienza.

Art. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - TEMPI E TIPOLOGIA

Il materiale da sottoporre a manutenzione dovrà essere ritirato presso il P.O. Martini di Via Tofane 71 - Torino ed ivi riconsegnato, secondo tempi e modalità che verranno concordati con la ditta aggiudicataria del servizio.

I ferri viaggiano sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria ed in caso di smarrimento la stessa sarà tenuta al reintegro.

Tutti gli interventi riparativi che si riterranno necessari, saranno segnalati alla Ditta mediante richiesta scritta inviata via fax, esclusivamente dalla S.C. Tecnico-Patrimonio-Ingegneria Clinica, alla quale saranno trasmessi, con la stessa modalità, i relativi preventivi di spesa.

Art. 3 - FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZI

Tutti gli attrezzi e i materiali occorrenti alla manutenzione rientrante nel canone delle apparecchiature sono forniti a cura e a spese della Ditta.

Art. 4 - L'OFFERTA

L'offerta, redatta in carta semplice ma sottoscritta e firmata, dovrà pervenire al S.S. Patrimonio-Servizi dell'ASL Città di Torino, entro il termine fissato dalla lettera d'invito e dovrà chiaramente indicare:

Tariffario orario (sia in lettere che in cifre), ovvero:

✚ il costo orario della mano d'opera del tecnico specializzato ed eventuali maggiorazioni per ore straordinarie, festive e notturne;

✚ il costo delle eventuali spese di trasferimento (diritto di chiamata, ora viaggio, eventuale rimborso km, ecc.)

Si rammenta che le tariffe non potranno essere superiori a quelle ufficiali stabilite con Bollettino ANIE categoria manutentori per il settore di competenza.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ovvero da persona munita dei necessari poteri.

Art. 5 - DURATA DEL SERVIZIO

L'esecuzione della fornitura avrà durata di 12 mesi, fatta salva la facoltà di questa Azienda di applicare l'istituto della proroga L'impresa aggiudicataria si impegna ad effettuare, se richiesta, una fornitura suppletiva del servizio per un periodo fino a tre mesi alle stesse condizioni, patti e caratteristiche.

Art. 6 - CONTROLLO ED ACCETTABILITÀ DELLA FORNITURA

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura del servizio.

E' responsabile inoltre, dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di commercio relativa al servizio da effettuare nonché degli eventuali danni comunque arrecati sia alle cose che alle persone dell'Azienda Sanitaria che a terzi. Il giudizio sull'accettabilità del servizio è demandato al Direttore della S.C. Tecnico-Patrimonio-Ingegneria Clinica e al personale operante presso i servizi sanitari della ASL Città di Torino, che si riservano ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità ritenute più opportune, la regolare esecuzione del servizio, nonché l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Qualora, successivamente agli interventi di manutenzione o di assistenza tecnica si riscontri l'esistenza o la permanenza di difetti, imperfezioni o guasti non rilevati all'atto dell'intervento, l'Azienda Sanitaria procederà a verifiche e l'aggiudicatario dovrà sottostare al rimborso delle spese sostenute dall'Azienda Sanitaria per i controlli, nonché alla penale di cui all'art. 7. Le riparazioni saranno garantite per almeno sei mesi.

Art. 7 - PENALITÀ

L'inosservanza, anche parziale, delle disposizioni contenute nel presente capitolato comporterà, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la comminazione di penalità di importo minimo di € 50,00 e massimo di € 500,00, secondo la gravità dell'inadempienza compiuta. Inoltre, dopo il secondo richiamo scritto per inadempienze contrattuali o per mancata accettazione delle riparazioni effettuate, l'Amministrazione di questa Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto con la Ditta inadempiente, senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale.

Art. 8 - SUBAPPALTO

E' assolutamente vietato il subappalto del servizio di manutenzione, in tutto o in parte, e la cessione di esso ad altre Ditte, senza l'espresso consenso scritto all'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria.

Art. 9 - SUCCESSIONE, FALLIMENTO

In caso di morte del fornitore, quando trattasi di Ditta individuale, l'Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto o accordare agli eredi la continuazione. In caso di fallimento del fornitore, il contratto sarà risolto, salvo le ragioni spettanti all'Azienda Sanitaria.

Art. 10 - PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura sarà effettuato, a lavoro ultimato e collaudato, mediamente a 90 giorni dalla data di ricevimento della fornitura, con mandato esigibile presso la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria committente. In ogni caso l'Azienda Sanitaria si intende esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti sui conti correnti o alle persone comunque designate.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche, sarà improntato a liceità e correttezza, nella tutela piena dei diritti dei partecipanti e della riservatezza. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

Con l'accettazione del presente capitolato la ditta partecipante esprime il proprio consenso ai sensi dell'art.11 della citata legge n. 675.

L'Impresa aggiudicataria assume l'obbligo di garantire che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto mantenga riservati, trattandoli come confidenziali, tutti i dati e le informazioni tecniche ed amministrative di cui venga a conoscenza od in possesso nell'esecuzione del servizio.

La ditta si impegna altresì a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e sue integrazioni e modificazioni e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Torino.

Art. 13 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non disposto dalle norme e condizioni di cui sopra si fa riferimento a quanto previsto dal regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 sulla contabilità generale dello Stato e dalla restante normativa vigente in materia, per quanto applicabile e al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

Data e luogo

Per accettazione firma

